



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 418 della seduta del 24 SETTEMBRE 2018.

Oggetto: Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) – Presa d’atto del raggiungimento dell’intesa con gli enti locali e trasmissione al Consiglio regionale

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: Ing. Luigi Zinno

Dirigente/i Settore/i: Ing. Giuseppe Pavone

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	x	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	x	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente		x
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	x	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	x	
6	Antonietta RIZZO	Componente	x	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente		x
8	Francesco ROSSI	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

- che il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 prevede che *"il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale definisce il livello essenziale delle prestazioni, in termini quantitativi e qualitativi in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*, che al comma 1 stabilisce che *"i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini [...] sono definiti tenendo conto:*
 - a) *dell'integrazione tra le reti di trasporto;*
 - b) *del pendolarismo scolastico e lavorativo;*
 - c) *della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;*
 - d) *delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento."*
- che al comma 2, la stessa disposizione statale prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è effettuata *"adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini [...] e in osservanza dei seguenti criteri:*
 - a) *ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;*
 - b) *scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento."*
- che il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 prevede che *"le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale"*, i termini quantitativi e qualitativi del livello dei servizi minimi, e che le relative disposizioni normative regionali di riferimento sono contenute nei commi da 2 a 5 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che prevedono quanto segue:
 - la Giunta regionale determina il livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali, sentiti i pareri della commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità;
 - al fine del raggiungimento dell'intesa si tiene apposita conferenza dei servizi che si svolge esclusivamente per via telematica;
 - l'intesa si intende raggiunta con l'espressione favorevole di un numero di enti locali che rappresenta i tre quarti dei partecipanti, pesati rispetto alla popolazione residente; nel caso della Città metropolitana di Reggio Calabria la popolazione equivalente è data dalla somma della popolazione residente nel territorio della Città metropolitana e nel comune capoluogo;
 - decorsi centoventi giorni dall'avvio della conferenza dei servizi, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta regionale, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi, determina il livello dei servizi minimi;
 - la determinazione del livello dei servizi minimi è trasmessa al Consiglio regionale, che entro sessanta giorni può apportarvi variazioni; le variazioni, nel caso in cui sia stata raggiunta l'intesa di cui al comma 3, possono esclusivamente elevare il livello dei servizi minimi precedentemente definito.
- che il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 prevede che la determinazione del livello dei servizi minimi è rivista con cadenza almeno decennale, e precisato che tale termine non è da confondersi con l'aggiornamento dei *"servizi minimi"*,

che ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 *“sono i servizi necessari a garantire il livello dei servizi minimi, che devono essere previsti nel Programma pluriennale del trasporto pubblico locale.”*

PRESO ATTO che nel capitolo 4 del *Piano Regionale dei Trasporti*, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.157 del 19/12/2016, è prevista l'azione 3 *“Misure per la programmazione, l'efficienza, l'efficacia e l'aumento della competitività dei servizi regionali delle varie tipologie”*.

PREMESSO:

- che il documento sul livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale è stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017, avente ad oggetto *“Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) – Approvazione del documento da sottoporre ai pareri della Commissione consiliare competente, della Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) e del Comitato della mobilità”*;
- che sul documento approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017 sono stati espressi i seguenti pareri:
 - il Comitato della Mobilità, nell'adunanza del 19/05/2017 ha espresso a maggioranza *“parere favorevole, con la raccomandazione di prevedere risorse finanziarie sufficienti a mantenere un livello dei servizi comunque superiore al livello minimo, e opportuno alle esigenze di mobilità dei Calabresi, con tariffe sostenibili in particolar modo per gli studenti”*;
 - la IV Commissione consiliare nella seduta del 23/05/2017 ha espresso all'unanimità *“parere favorevole con la raccomandazione che il documento venga nuovamente sottoposto al parere di questa Commissione consiliare una volta acquisiti i pareri e le intese prescritti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2015”* (trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 22457 di pari data);
 - l'Autorità Regionale dei Trasporti, ART-CAL, ha espresso un articolato parere, con deliberazione n. 20 del 17.07.2017, e su richiesta di interpretazione autentica (nota prot. n. 267837 del 24.08.2017) si è espressa con propria nota prot. n. 56/COMM dell'11.09.2017 (acquisita al prot. n. 283428 del 12.09.2017);
- che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 134 del 19/04/2018, avente ad oggetto *“Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) - Approvazione del documento da sottoporre all'intesa con gli enti locali”* ha ritenuto:
 - di tenere conto delle raccomandazioni a corredo dei pareri favorevoli espressi dal Comitato della Mobilità e dalla IV Commissione consiliare;
 - di accogliere parzialmente le indicazioni di modifica e integrazione del documento contenute nel parere dell'ART-CAL;
 - di provvedere comunque a proseguire l'iter di approvazione del livello dei servizi minimi, anche nelle more del decreto interministeriale di cui al sopra citato comma 6 dell'articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, essendo ampiamente e infruttuosamente decorso il termine previsto per la sua emanazione;
 - di accogliere in particolare la *“raccomandazione di prevedere risorse finanziarie sufficienti a mantenere un livello dei servizi comunque superiore al livello minimo”* del Comitato della Mobilità, nonché la proposta risultante dall'esito della consultazione successiva, che in sintesi è quella di prevedere un livello dei servizi minimi associato a un livello di spesa comunque non inferiore a quello attuale.

ed ha conseguentemente modificato e approvato così come modificato il documento relativo al livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale (originariamente

approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 21/04/2017), per sottoporlo all'intesa con gli enti locali.

- che, dovendosi raggiungere l'intesa con gli enti locali, con nota prot. n. 209988 del 15/06/2018 il Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità, ha avviato d'ufficio il procedimento;
- che, conseguentemente, con nota prot. n. 212439 del 18/06/2018 il competente Settore ha indetto apposita conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi gli enti locali della Regione Calabria, con termine 30.07.2018 entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;
- che con decreto dirigenziale n. 8693 del 02/08/2018, sulla base degli atti della conferenza dei servizi (e tenuto conto che la mancata comunicazione del parere richiesto entro il termine previsto equivale, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, L. 241/90, ad assenso senza condizioni), si è preso atto del risultato della stessa conferenza:
 1. totale FAVOREVOLI pari a 3.039.598;
 2. totale NON FAVOREVOLI pari a 890.658;sulla base della pesatura rispetto alla popolazione residente negli enti locali, che determina il raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5 della L. 35/2015.

PRESO ATTO del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5 della L. 35/2015.

RITENUTO di trasmettere al Consiglio regionale la presente deliberazione, unitamente alla sopra citata deliberazione n. 134 del 19/04/2018, per il seguito di competenza.

CONSIDERATO:

- che nel mese di giugno 2018 è stata sottoposta al Comitato della Mobilità una versione del programma pluriennale del trasporto pubblico locale, redatta attenendosi al livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa con gli enti locali, sulla base della quale sono più concretamente apprezzabili gli effetti dell'applicazione del livello definito;
- che su detta versione, pur non essendo pervenuto il Comitato all'espressione di un formale parere, è chiaramente stata espressa l'esigenza di incrementare le risorse finanziarie disponibili, atteso che il maggiore livello qualitativo minimo degli stessi servizi comporterà presumibilmente un maggiore costo unitario e che conseguentemente per mantenere l'attuale livello quantitativo sarà necessario ricorrere a un incremento delle risorse disponibili;
- che con la deliberazione n. 134 del 19/04/2018, avente ad oggetto "*Determinazione del livello dei servizi minimi (art. 16 D.Lgs. 422/1997; art. 5 della L.R. 35/2015) - Approvazione del documento da sottoporre all'intesa con gli enti locali*" è stata approvata una versione del documento con un livello di spesa pari a 232,5 MEuro, ritenuta la spesa massima sostenibile nell'ambito delle determinazioni che la Giunta regionale può autonomamente assumere;
- che gli uffici della Giunta regionale nella fase istruttoria precedente all'assunzione della deliberazione n. 134 del 19/04/2018 avevano redatto tra le varie versioni del documento sul livello dei servizi minimi, una delle quali offriva maggiori garanzie sui servizi, attestandosi a un livello di spesa pari 245,0 Meuro.

RITENUTO di proporre al Consiglio Regionale, al fine di mantenere un più adeguato livello quantitativo dei servizi di trasporto pubblico locale, di integrare il documento allegato alla deliberazione n. 134 del 19/04/2018, prevedendo che a decorrere dall'anno 2020 (anno dal quale è prevista l'applicazione delle regole contenute nel documento sul livello dei servizi minimi, per come previsto nello stesso documento) siano appostate le risorse necessarie, pari a ulteriori 12,5 Meuro, che in caso di ribasso d'asta costituiranno economie di spesa disponibili per il bilancio regionale;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016.
- che ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria negli stessi termini di cui alla deliberazione n. 134 del 19/04/2018.

SU PROPOSTA dell'assessore alle infrastrutture, prof. Roberto Musmanno, a voti unanimi,

DELIBERA

1.- **Di richiamare** la narrativa del presente provvedimento, che si intende qui riportata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2.- **Di prendere atto** del raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5 della L. 35/2015 sul documento relativo al livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale, approvato con deliberazione n. 134 del 19/04/2018.

3.- **Di trasmettere** al Consiglio regionale la presente deliberazione, unitamente alla sopra citata deliberazione n. 134 del 19/04/2018, per il seguito di competenza.

4.- **Di proporre** al Consiglio Regionale, al fine di mantenere un più adeguato livello quantitativo dei servizi di trasporto pubblico locale, di integrare il documento allegato alla deliberazione n. 134 del 19/04/2018, prevedendo che a decorrere dall'anno 2020 siano appostate le risorse necessarie pari a ulteriori 12,5 Meuro, che in caso di ribasso d'asta costituiranno economie di spesa disponibili per il bilancio regionale.

5.- **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 26-09-2018 al Dipartimento/i interessato/i x al Consiglio Regionale x

L'impiegato addetto